

LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2020, N. 6

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione)"



LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione)"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31

1. L'articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione) è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Finalità e obiettivi)

1. La Regione Puglia istituisce l'Unità di formazione del personale e di pedagogia scolastica, di seguito denominata "Unità". L'Unità è una struttura di supporto che opera al servizio del personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA), degli alunni e delle alunne di tutte le età e delle loro famiglie.



- 2. L'Unità promuove analisi del contesto, raccolta dati, strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico e formativo, allo scopo di garantire lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto teso a promuovere il benessere delle persone coinvolte, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell'istruzione, degli apprendimenti e della formazione in ambito regionale.
- 3. L'Unità tutela i diritti dell'infanzia e della preadolescenza valorizzando la naturale esperienza scolastica nel rispetto dei bisogni educativi di ognuno, nel pieno rispetto dell'identità personale, culturale e sociale, in particolare:
 - a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la relazione creando un clima relazionale positivo a scuola, in famiglia e nei servizi territoriali (ASL, servizi sociali, terzo settore), nell'ottica del lavoro di rete e di equipe multidisciplinare;
 - b) promuove negli alunni e nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi;
 - c) favorisce ambiti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi, facilitando i docenti nel percorso di integrazione e di supporto didattico per l'alunno, fornendo strategie pedagogiche funzionali al processo;
 - d) promuove l'integrazione attraverso l'educazione al rispetto, alle differenze di genere, culturali, politiche e religiose;
 - e) previene e contrasta il disagio, l'insuccesso, l'abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo nel rispetto e in raccordo con le previsioni di cui alla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo);
- f) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie.".

Art. 2 Modifiche e integrazioni all'articolo 16 della l.r. 31/2009

- 1. All'articolo 16 della l.r. 31/2009, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Destinatari, funzioni e attività previste";

- b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e personale ATA";
- c) alla lettera c) del comma 1, prima delle parole: "agenzie e strutture" sono inserite le seguenti: "strutture gestionali e amministrative, periferiche ovvero centrali, del sistema dell'istruzione,";
- d) alla lettera a) del comma 2, dopo la parola "formativa", aggiungere le seguenti: "di bisogni pedagogico-educativi emergenti;";
- e) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola "studenti" aggiungere le seguenti: "con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole;";
- f) la lettera d) del comma 2, è sostituita dalla seguente: "d) realizzazione di attività e interventi di carattere formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:
 - 1) consulenza e sostegno pedagogico individuale ovvero di gruppo, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgono docenti, genitori e alunni;
 - 2) sostegno e formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale positivo nel contesto classe;
 - progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento positivo tramite l'utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuropedagogiche e inclusive;".

Art. 3 Modifiche e integrazioni all'articolo 17 della l.r. 31/2009

1. All'articolo 17 della l.r. 31/2009, dopo le parole "funzionamento dell'Unità", sono inserite le seguenti: "insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti, da attuarsi con avviso pubblico,".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)



IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)



conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)